

BVGer D-3838/2021 vom 30. Juli 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-07-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3838_2021_d20210730

FR: TAF D-3838/2021 du 30 juillet 2021

IT: TAF D-3838/2021 del 30 luglio 2021

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 30 luglio 2021

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse

D-3838/2021 Pagina 6 degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAf 2014/1 consid. 2).

E. 3

Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21° cpv. 1° LTAF).

E. 4.1

Il ricorrente sostiene innanzitutto di essere minorenne. Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha, tuttavia, ritenuto che egli non fosse riuscito né a provare né a rendere verosimile la sua asserita minore età.

E. 4.2

Qualora la questione della minore età dell'interessato sia contestata, è necessario dirimere preliminarmente tale aspetto formale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30; cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-6216/2018 del 10 luglio 2020 consid. 3.1 e D-6765/2019 del 17 gennaio 2020 consid. 4).

E. 4.3.1

Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Essa deve concretamente procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). Da un lato, vi è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su

D-3838/2021 Pagina 7 fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, vi è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3; KÖLZ/HÄNER/BERTSCH, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 e seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborazione delle parti (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG*, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).

E. 4.3.2

Quando un fatto rimane controverso tra le parti nonostante un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti, occorre fare riferimento alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210). In particolare, l'onere della prova della minore età incombe al richiedente asilo: qualora egli non riuscisse a rendere verosimile la sua minore età, verrà considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1- 5.4).

E. 4.3.3

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della

plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1).

D-3838/2021 Pagina 8

E. 4.4.1

Per giungere ad una determinazione riguardo la minore età, l'autorità deve basarsi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti, così come sui risultati delle audizioni in relazione al quadro personale dell'intestatario nel Paese d'origine, alla sua cerchia familiare e alla sua formazione scolastica. Se necessario ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. artt. 17 cpv. 3 LAsi, 26 cpv. 2 LAsi, 7 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ■OAsi 1, RS 142.311■). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.5). Se la SEM è convinta dell'inverosimiglianza della minore età dell'interessato e lo considera maggiorenne, essa deve motivare la propria decisione (cfr. GICRA 2002 n. 15 consid. 6b).

E. 4.5

Nella fattispecie in esame, la SEM ha illustrato la questione circa la minore età del richiedente in modo chiaro ed esente da critiche.

E. 4.5.1

Come esposto in narrativa, il ricorrente sostiene la sua minore età, ciò che però viene escluso dalle perizie ordinate dall'autorità inferiore. Difatti, l'esame odontostomatologico ritiene un'età minima di 19.1 anni e un'età media di 21.4 anni mentre l'esame dell'età ossea conferma un'età minima di 19.14 anni. Per questi motivi, l'età probabile del ricorrente si sarebbe situata tra i 20 e i 30 anni e la sua età minima corrisponderebbe a 19.2 anni ciò che costituisce, secondo la giurisprudenza di riferimento del Tribunale, un indizio molto forte circa la maggiore età del ricorrente (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2).

E. 4.5.2

Comunicatogli che la sua data di nascita sarebbe pertanto stata modificata d'ufficio in 1° gennaio 2003 (cfr. atto SEM n. 37/2) e concessogli il diritto di essere sentito in merito alle risultanze peritali (cfr. atto SEM n. 32/3), il ricorrente ha sostenuto che la perizia si basava su "una comparazione del campione erronea" non tenendo conto dell'area di sua provenienza (cfr. atto SEM n. 35/2). La SEM avrebbe dovuto piuttosto operare un'analisi d'insieme senza basarsi esclusivamente su tali risultanze. Tale argomentazione non può tuttavia essere seguita. Infatti, come già più volte rimarcato dal Tribunale, il fatto che il campione utilizzato non fosse riferibile alla medesima popolazione o ancora alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame odontostomatologico, risultano essere delle circostanze ininfluenti (cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 6.3.3; D-3045/2022 del 20 luglio 2022

D-3838/2021 Pagina 9 consid. 7.3.3). Il rapporto non risulta inoltre essere contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente, risulta essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Il fatto stesso che

nelle sue conclusioni sia stato menzionato che l'interessato non proviene dalla stessa popolazione del campione di riferimento utilizzato denota come la questione sia stata considerata nell'allestimento di quest'ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3; sentenza del Tribunale D-5268/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 7.1). A medesima conclusione si giunge anche in merito alle possibili differenze di sviluppo che il ricorrente potrebbe presentare rispetto alla campionatura di riferimento utilizzata per l'esame odontostomatologico, in quanto anche in questo caso, si evince dalla perizia come di tali aspetti se ne sia tenuto debito conto. Ciò considerato, risultava essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2).

E. 4.5.3

A ciò si aggiunga, come anticipato, che il ricorrente non è riuscito a produrre alcun documento di legittimazione o d'identità (cfr. atto SEM n. 2/2).

E. 4.6

Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione e ciò tenuto conto anche delle peculiarità del caso in esame. In definitiva, la conclusione circa la maggiore età dello stesso dev'essere confermata.

E. 5.1

Proseguendo, nel suo gravame, il ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 7 LAsi, in quanto a suo dire le condizioni cumulative richieste sarebbero state ottemperate.

E. 5.2.1

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.

D-3838/2021 Pagina 10

E. 5.2.2.1

Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.2.2.2

La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla

verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.3.1

Nel caso di specie, si rileva, preliminarmente, che il ricorrente si è limitato a evocare, nel suo racconto spontaneo, in modo estremamente succinto, che egli avrebbe avuto una discussione con degli amici, che essa sarebbe degenerata (in una rissa), che dei gendarmi sarebbero intervenuti e l'avrebbero portato al posto di polizia per interrogarlo e che, successivamente, suo zio gli avrebbe comunicato in ragione della citazione a comparire dinanzi alle autorità giudiziarie guineane, di lasciare il proprio Paese. Da tale spiegazione, che non può essere considerata sufficientemente fondata, mancando di dettagli e precisazioni (cfr. atto SEM n. 17/11, 7.01), non si evince che il ricorrente sarebbe stato oggetto di persecuzioni a causa del suo orientamento sessuale, aspetto che dev'essere preso in considerazione nell'esame della verosimiglianza delle sue restanti allegazioni, poiché costituirebbe il motivo centrale per l'espatrio da lui invocato.

E. 5.3.2

In merito alla presunta citazione a comparire dinanzi alle autorità giudiziarie guineane, il Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato che suo zio gli avrebbe comunicato l'esistenza della medesima (cfr. atto SEM n. 17/11, 7.02) ma che egli non aveva chiesto allo stesso maggiori dettagli riguardanti il suo contenuto, il mittente o la data di convocazione (cfr. atti

D-3838/2021 Pagina 11 SEM n. 17/11, 7.02; 55/15, R69, R70, R71, R72, R73). Egli giustifica tale mancanza sostenendo che "nel mio Paese quando un parente viene a dirti qualcosa ci devi credere...non puoi contestarla" (cfr. atto SEM n. 7.02). Tuttavia, tale spiegazione non risulta essere plausibile e, in parte, contraddittoria. In primo luogo, non è plausibile che una persona che riceve una comunicazione di tale importanza non prenda conoscenza, nel dettaglio, del suo contenuto, a maggior ragione se egli ritiene di rischiare, come da lui asserito (cfr. atto SEM n. 55/5, R66), di venire incarcerato a vita. In secondo luogo, nonostante egli sembri asserire che non avesse avuto alcuna possibilità di mettere in discussione la decisione dello zio, non si comprende per quali motivi, una volta espatriato, egli non si sarebbe attenuto alle sue indicazioni, fermandosi in Mali, dal "fratello" (recte: fratellastro, atti SEM n. 17/11, 3.01; 55/15, R79) invece di continuare il suo viaggio in Europa.

E. 5.3.3

Le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in merito alla sua presunta omosessualità sono da ritenere, anch'esse, inverosimili. Il ricorrente ha, infatti, inizialmente, dichiarato, nel verbale relativo all'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenni non accompagnato, di preferire le donne ma di essere favorevole all'autodeterminazione (cfr. atto SEM n. 17/11, 7.02). Tuttavia, durante l'audizione approfondita sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di avere avuto, in passato, dei problemi con i propri amici per il fatto che essi lo consideravano omosessuale (cfr. atto SEM n. 55/15, R25), di aver avuto una relazione di lunga durata con D._____ (cfr. atto SEM n. 55/15, R28) e un'altra con E._____ (cfr. atto SEM n. 55/15, R35). Ne consegue che il ricorrente si contraddice in merito al suo

orientamento sessuale. Nonostante ciò, considerata la valida spiegazione del ricorrente secondo cui egli non voleva che la gente venisse a conoscenza del suo orientamento sessuale, l'esame della verosimiglianza non può limitarsi a tale constatazione. Esistono tuttavia altri elementi che permettono di confermare tale ipotesi. Dalle dichiarazioni da lui rilasciate si evince infatti che, da una parte, egli non è stato in grado di fornire sufficienti dettagli in merito alle sue presunte relazioni sessuali, in particolare relativamente alla loro durata (cfr. atto SEM n. 55/15, R34). D'altra parte, in merito al rischio di persecuzioni future, egli sostiene di temere per la propria incolumità per il fatto che "tutti stanno parlando di me dicendo che sono un omosessuale" (cfr. atto SEM n. 55/15, R46); allorché egli ha dichiarato che non è in contatto con nessuna persona nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 55/15, R41, R111). Ne consegue che le sue parole appaiono piuttosto basarsi su delle supposizioni. D'altronde, se fosse vero che "in Guinea le persone sono omosessuali vengono aggredite giorno e notte" (cfr. atto SEM n. 55/15, R4), egli avrebbe già dovuto essere stato oggetto di tali

D-3838/2021 Pagina 12 persecuzioni essendo il suo orientamento sessuale stato noto "a tutti" (cfr. atto SEM n. 55/15, R49, R54, R55, R56). A tal riguardo, si rileva che non è plausibile che, nel caso di una rissa, egli sia l'unica persona, per di più ferita, ad essere fermata per essere interrogata e che gli altri partecipanti non hanno subito la medesima sorte (cfr. atto SEM n. 55/15, R44). Non risulta inoltre plausibile che egli teme di venire imprigionato per il suo orientamento sessuale considerato che, da una parte, in Guinea non vi è una persecuzione sistematica di tutti gli omosessuali e, d'altra parte, che, come constatato dallo scrivente Tribunale, le norme penali che reprimono tale orientamento sessuale non vengono effettivamente applicate dalle autorità guineane (cfr. sentenze del Tribunale D-5993/2015 del 21 ottobre 2016, consid. 3.2; E-3660/2014 del 18 febbraio 2015 consid. 7.3).

E. 5.4

Riassumendo, il ricorrente non ha reso verosimili, ai sensi dell'art. 7 LAsi, gli eventi che lo hanno portato all'espatrio, in particolare il fermo di polizia e il conseguente rischio di venire incarcerato a causa del suo orientamento sessuale, come pure di subire delle rappresaglie e minacce da parte di terze persone.

E. 6

Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnatamente laddove censura la rilevanza, ai sensi dell'art. 3 LAsi, dei motivi da lui adottati.

E. 7

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 7 settembre 2021, egli è dispensato dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 8

La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ciffra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

D-3838/2021 Pagina 13 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.